

L'ESPERIENZA DI EUROINFORMATICA S.R.L. DAL MODELLO 231 AD UN SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI (SI.GE.R.A.)

LUCIO GIOACCHINO INSINGA, Dottore Commercialista – Docente a Contratto Università La Tuscia Viterbo

Con il presente contributo Euroinformatica intende offrire una testimonianza della concreta applicazione del Sistema di Controllo previsto dal d.lgs. 231/2001 e di come tale sistema, possa a regime rappresentare non un sistema aggiuntivo agli esistenti ma parte integrante e sostanziale di un più ampio Sistema di Gestione dei Rischi Aziendali. In tale ottica, oltre ad una logica aziendale si ipotizza peraltro anche un Sistema di gruppo, con l'obiettivo principale di trasmettere e stimolare l'adozione di comportamenti oltre che giuridicamente corretti anche intrise di buone pratiche, non solo all'interno dell'ente Euroinformatica che adotta il Modello ma di tutte le altre parti che compongono e che andranno a comporre il Gruppo.

1. Premessa

Qualsiasi società oggi operante in Italia, è soggetta ad un insieme di obblighi normativi di carattere generale (igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, *privacy*, antiriciclaggio), ai quali si sommano obblighi nascenti dal settore specifico nel quale opera, alimentare, sanitario, finanziario, bancario ambientale, solo per citarne alcuni dei più comuni.

Se poi le società operano in mercati oggetti di autonoma regolamentazione specifica come ad esempio le *public utilities*, esse sono assoggettate alla normativa AEGG. Se sono quotate, non potranno sottrarsi agli obblighi dettati dal T.U.F. e dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate.

Ma non inganni la dimensione aziendale; infatti, non si può neppure affermare che le società destinatarie dei predetti obblighi sono solo le grandi imprese.

Le più oppresse infatti, risultano proprio quell'arcipelago di aziende che forma il panorama italiano che vede la propria economia formata da circa il 70% delle aziende dichiarare meno di 15 dipendenti.

Solo questo dato dovrebbe essere un preciso segnale per il legislatore per incentivare strumenti tesi a ridurre ed ottimizzare il flusso di carte e di informazioni che circola fra gli uffici e che sovente ristagna obsoleto ed inapplicato.

Il presente contributo intende testimoniare l'esperienza maturata da Euroinformatica S.r.l. nella predisposizione del Modello di cui al d.lgs. 231/2001 e di come s'intenderà progressivamente procedere all'integrazione (secondo la visione condivisa delle «4E» (Efficacia, Efficienza, Economicità ed Etica) in un

unico Sistema di Gestione dei Rischi Aziendale, «più avanti per brevità anche «Si.ge.r.a».

Lo scrivente studio chiamato a supportare la Società nella redazione del Modello è un convinto assertore che il Sistema di controllo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001, non è riservato solo alle aziende di medio e grandi dimensioni che possono contare su *budget* di spesa proporzionati alla loro dimensione organizzativa; anzi, alcuni tratti delle PMI, semmai dimostrano il contrario; ossia che un sistema di gestione dei rischi aziendali può attecchire meglio dove, un limitato numero di soggetti apicali ed un numero limitato di soggetti subordinati condividono protocolli, processi e soluzioni con una metrica snella di rapida applicazione.

Inoltre, una gestione operativa del vertice è essa stessa garanzia della regola introdotta ed esempio per tutti.

Adottando la politica delle «4E» e procedendo verso un Sistema di Gestione dei Rischi Aziendali integrato, Euroinformatica ha voluto inoltre dare prova alla propria organizzazione di saper conciliare esigenze legislative, organizzative, operative, economiche e funzionali, evitando ridondanze, duplicazioni e burocratizzazioni inutili, per certi versi anche costose e prive di valore aggiunto.

Il percorso, ancora in itinere, è certamente quello di avere a regime un sistema che per certi versi «si autocontrolla» generando a certe date e a certe indicazioni tutti i *report* in un unico *tableau de bord*, disponibile per la Direzione e per l'Odv, per le rispettive competenze.

2. Contesto normativo

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il «d.lgs. 231/2001» o «Decreto»), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11, l. 300/2000, è stata dettata la disciplina della «responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato». Essa trova la sua genesi in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato e si applica agli enti dotati di personalità giuridica (es. S.p.A., S.r.l.), nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

La ratio del legislatore del 2001 è stata quella di introdurre nel nostro ordinamento una norma che supera definitivamente il concetto «*delinquere societas non potest*». Il d.lgs. 231/2001, innova l'ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell'art. 5 del decreto.

Secondo detta normativa la società può essere ritenuta «responsabile» per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio della società stessa¹.

¹ Per quanto attiene alla nozione di «interesse», esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di conseguire un beneficio alla Società, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito. Del pari la responsabilità incombe sulla Società ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'Ente, abbia comunque fatto conseguire un «vantaggio» alla persona giuridica, di tipo economico o meno. È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La responsabilità

3. Profilo di Euroinformatica

Euroinformatica ha al suo attivo una esperienza ventennale nella creazione di *software* per l'ambiente, la cui eccellenza è attualmente rappresentata da «ATLANTIDE DS8»; un programma che interviene nella gestione del rifiuto a tutti i livelli, garantendo agli utilizzatori che operano nella catena del rifiuto, oltre all'espletamento degli obblighi di legge (MUD, formulari, fatturazione, ecc.) anche un articolato sistema gestionale e di reportistica scalabile, in grado di assicurare un controllo di tutte le fasi del processo.

La soluzione *web oriented* offerta dalla virtualizzazione dei processi, consente un monitoraggio costante anche lontano da luoghi o dalle sedi operative grazie all'utilizzo di *device* di comune utilizzo (*smartphone, tablet, ecc.*) che ricevono *alert* sulle eventuali anomalie e che consentono al *controller* del processo di intervenire nel momento nel quale si manifesta l'anomalia. Detto processo oltre a garantire una segregazione dei processi è importante, perché consente l'identificazione del tipo di anomalia dell'area nella quale è accaduto e l'operatore coinvolto. Indirettamente combatte violazioni o abusi interni di *user* e *password* degli operatori, offrendo in tal modo anche un'attività di garanzia del singolo operatore coinvolto nel processo.

La Società controlla un'altra società al 100% che a sua volta detiene una partecipazione di minoranza in altra società non riconducibile al Gruppo. Il *team* complessivo può contare su circa 30 unità fra consulenti, dipendenti e *business partner*. Annovera un parco clienti in crescita con circa 300 referenze clienti, fra le quali vi sono aziende italiane multinazionali *leader* nel settore dell'energia, della grande distribuzione, trasporti, nonché grandi operatori privati e *public utilities*.

Come tutte le Società che non hanno potuto beneficiare del supporto di banche d'affari o di *venture capital* o altri finanziatori esterni, la crescita di Euroinformatica, in questi anni è stata soprattutto per linee interne, imponendosi in un mercato caratterizzato da tre elementi:

- Clienti potenziali o *prospect* che mostrano una lenta volontà di rinnovare i propri sistemi informativi o che non ritengono strategici investimenti nell'automazione dei processi della gestione dei rifiuti, complice anche un forte rallentamento dei controlli degli Enti Pubblici preposti, con la conseguenza di determinare una sottovalutazione dei rischi dell'apertura dei procedimenti penali in materia di ambiente per le persone fisiche e giuridiche.
- Una congiuntura economica non favorevole che non incoraggia e favorisce nuovi investimenti.
- Le incertezze del legislatore nazionale che sul noto progetto nazionale SISTRI, fin dalla Sua origine non ha mai visto un suo compiuto sviluppo.

Euroinformatica è in crescita sia per fatturato, sia per numero di clienti serviti. L'aggiudicazione di gare ad evidenza pubblica impongono che la struttura organizzativa aziendale deve approfondire uno sforzo di formalizzazione (mediante l'elaborazione del Modello 231) di quelle buone pratiche che hanno costituito da sempre il corretto operare della Società.

4. Il processo di costruzione del Modello

4.1. Scopi

Il processo di costruzione del Modello ha identificato due scopi:

- Adottare un Sistema di Controllo in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.
- Realizzare una Sistema di Gestione dei Rischi Aziendali dove il Modello 231, è parte di un Sistema della Gestione dei Rischi più ampio.

Con il primo elemento Euroinformatica ha inteso rappresentare una concreta testimonianza del proprio corretto operare, con ciò contribuendo a rafforzare l'immagine della Società nel mercato ed ha costituito un chiaro segnale dell'intenzione della proprietà e del *management* di promuovere una cultura orientata ad esigenze di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari.

Con il secondo elemento Euroinformatica intende dare un unico «cervello» a tutte le membra che compongono i sistemi di regole cogenti e non in un unico sistema, affinché tutti i documenti, i *report*, le decisioni, siano validate da un sistema certificato.

Per far ciò muovendo dall'esperienza maturata in tema di Certificazione di qualità ISO 9001, Euroinformatica procederà alla realizzazione del «Sistema di Gestione dei Rischi Aziendali», il quale presenta degli innumerevoli vantaggi quali ad esempio, il fatto che tutti i documenti ed i *report* sono rappresentanti da modelli approvati dalla direzione e/o proposti dall'Odv, con la medesima impostazione hanno scadenze e verifiche con date certe, ancorchè distinte fra esse, tutti soddisfano le singole normative in un chiave logica ed univoca.

4.2. Obiettivi

Gli obiettivi che con l'adozione del Modello Euroinformatica ha inteso raggiungere, sono quelli propri dell'art. 6, d.lgs. 231/2001; ossia:

- predisporre, un sistema per individuare le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici strumenti di controllo (procedure e protocolli) volti a garantire la corretta attuazione delle disposizioni adottate dalla Società;
- individuare idonee modalità di gestione delle risorse finanziarie tali da impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- istituire un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello che ne assicuri nel tempo l'aderenza alla realtà aziendale (cd. Organismo di Vigilanza);
- introdurre sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nelle relative procedure aziendali.

5. Gli elementi costitutivi del Modello

Gli elementi che costituiscono la struttura portante del Modello, della Società, sono pertanto i seguenti:

- La mappa delle attività a rischio;
- Il sistema delle regole e dei protocolli;

- Il codice etico;
- Il sistema sanzionatorio;
- La nomina dell'organismo deputato al controllo ed alla cura del Modello (di seguito «Organismo di Vigilanza» o «Odv»).

L'adozione di un Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, così concepito, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale nei confronti dei propri soci, dipendenti, clienti, fornitori oltre che della collettività.

L'introduzione di un ulteriore sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, consente di regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare in nome o a favore della Società con l'obiettivo, quindi, di rispettare non solo le leggi ma anche le migliori regole etiche e di condotta.

Il processo che ha portato alla definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Euroinformatica, ha comportato portato a numerosissime sessioni di lavoro.

È stato elaborato un corposo progetto formativo che ha visto il coinvolgimento del personale dipendente apicale e subordinato ed un ente formativo.

Il progetto così strutturato ha potuto godere anche di un cofinanziamento del Fondo Interprofessionale per l'Artigianato (FART), grazie alla collaborazione fra la Società, CNA e Sophia Scuola d'Impresa.

La Direzione della società ha innanzitutto presso atto di tutte le fattispecie di reato previste dalla normativa in vigore e del sistema sanzionatorio previsto dal Legislatore, applicabili alla Società.

L'analisi condotta ha teso ad eliminare le fattispecie di reato non applicabili alla Società al fine di rendere il Modello aderente e fedele alla realtà operativa aziendale.

Si è scelto invece anche a fini informativi e formativi, verso il personale dipendente, di riportare, all'interno del modello il sistema sanzionatorio.

Le attività di elaborazione e di «mappatura» dei processi/attività sensibili sono state effettuate intervistando i referenti delle Funzioni e Direzioni interessate coinvolte in attività identificate come potenzialmente «sensibili» per la commissione di reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

L'analisi di ciascuna attività sensibile è stata incentrata sull'autovalutazione dei rischi da parte del *management*, che ha effettuato una rilevazione del sistema di controllo esistente con particolare riferimento a:

- Responsabilità (organigrammi, deleghe e procure, *job description*, ecc.);
- Procedure di riferimento;
- Segregazione dei compiti;
- *Reporting*;
- Supervisione;
- Tracciabilità

Il Modello si compone di:

- Parte Generale, volta ad illustrare i contenuti del d.lgs. 231/2001 nonché gli elementi fondanti del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;
- Parti Speciali, predisposte a seguito dell'identificazione dei processi «sensibili», laddove siano stati individuati potenziali profili di rischio associabili alle classi di reato richiamate dal Decreto. Attualmente le Parti Speciali sono:

- Parte Speciale A: «Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione», trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25, d.lgs. 231/2001;
- Parte Speciale B: «Reati Societari», trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25 ter, d.lgs. 231/2001
- Parte Speciale C: «Reati commessi in violazione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25 *septies*, d.lgs. 231/2001;
- Parte Speciale D: «Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite nonché autoriciclaggio», per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25 *octies*, d.lgs. 231/2001;
- Parte Speciale E: «Delitti informatici e trattamento illecito di dati», per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 24 *bis*, d.lgs. 231/2001;
- Parte Speciale F: «Violazione dei diritti d'autore», per le tipologie specifiche di reato previste dalla l. 633/1941 a tutela del diritto d'autore ai sensi dell'art. 25 *novies*, d.lgs. 231/2001.

6. Destinatari

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello si applicano e devono essere rispettate da tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

Sono quindi «Destinatari» del presente Modello:

- i titolari di qualifiche formali riconducibili alla definizione di «soggetti apicali» (amministratori, direttore generale, dirigenti, quadri, dipendenti muniti di delega ecc.);
- i soggetti che esercitano tali funzioni (di direzione, gestione e controllo della società) anche solo di fatto;
- i lavoratori subordinati, in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (stagisti; collaboratori legati da contratti a termine; collaboratori a progetto).

Ai collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali e altre controparti contrattuali in genere, pur non riconducibili alla definizione di Destinatari del Modello (pertanto non assoggettabili alle sanzioni disciplinari in caso di violazioni al Modello), Euroinformatica richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dalla Società, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l'impegno al rispetto delle norme di cui al d.lgs. 231/2001, dei principi etici e delle Linee di Condotta adottati dalla Società.

6.1. Le ipotesi di reato di Euroinformatica

Le ipotesi di condotte illecite astrattamente applicabili all'operatività aziendale sono da ricercare nelle fattispecie qui elencate:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25, d.lgs. 231/2001);

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24 *bis*, d.lgs. 231/2001);
- reati di turbata libertà dell'industria e del commercio (richiamati dall'art. 25 *bis*.1, d.lgs. 231/2001);
- reati societari (quali ad esempio false comunicazioni sociali, corruzione tra privati richiamati dall'art. 25 *ter*, d.lgs. 231/2001);
- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati dall'art. 25 *septies*, d.lgs. 231/2001);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25 *octies*, d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (richiamati dall'art. 25 *novies*, d.lgs. 231/2001);
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p., richiamato dall'art. 25 *decies*, d.lgs. 231/2001);

6.2. Il sistema sanzionatorio

Il Modello di Euroinformatica illustra compiutamente il sistema sanzionatorio del d.lgs. 231/2001 che prevede:

- sanzione pecuniaria, calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare, entro limiti definiti per legge. La sanzione può quindi variare da un minimo di euro 25.822,84 a un massimo euro 1.549.370,70 (aumentabile fino a 10 volte nel caso di abusi di mercato);
- sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, «Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente») che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
 - confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
 - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva²).

² È opportuno rammentare che l'art. 6 del decreto stabilisce infatti che, in caso di commissione di uno dei reati contemplati dal decreto da parte dei vertici, l'ente non è chiamato a rispondere se dimostra che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto illecito Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione e di gestione;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Qualora il reato venga commesso dai soggetti subordinati, l'art. 7 prevede che «L'ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di Direzione o vigilanza» mentre «è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi». L'onere probatorio a carico del soggetto collettivo è in tal caso più lieve.

6.3. Codice Etico

I principi e le regole espressi nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico.

Il Codice Etico, approvato dall'Assemblea dei soci e reso noto a tutto il personale, esprime i principi etici e di deontologia che Euroinformatica riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società.

Il Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 e richiama espressamente il Modello come strumento utile per operare nel rispetto delle normative.

Il Codice Etico deve quindi essere considerato come parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso.

6.4. Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte dei Destinatari, costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

7. Conclusioni

Il processo iniziato da Euroinformatica è senza dubbio destinato a modificarsi nel tempo, anche e per effetto di talune operazioni societarie, non in ultimo l'operazione di scissione che prevede lo *spin off* della parte immobiliare.

Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.

Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire.

Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati.

Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 7, comma 4, d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei Modelli organizzativi:

- La verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre l'aumento graduale della partecipazione della società controllata di Euroinformatica nella Società terza prima citata, suggerisce un'estensione del Modello al gruppo, anche in considerazione del progressivo aumento degli attori in campo.

L'integrazione dei processi, unitamente alla possibilità di sfruttare la disponibilità delle informazioni in tempo reale, suggerisce un'unificazione dei report al fine di evitare informazioni ridondanti e duplicate.

L'obiettivo finale resta quello di unificare in un Sistema di Gestione dei Rischi Aziendali, tutti i *sub* sistemi vigenti (controllo di gestione, DVR, Sistema ISO).

Finito di stampare nel novembre 2016